

Cass., civ. sez. II, del 14 novembre 2017, n. 26912

3. Del pari privi di fondamento devono ritenersi il secondo ed il terzo motivo di ricorso, di cui si impone la congiunta disamina, attesa l'evidente connessione tra i medesimi.

Nel rinviare a quanto sopra esposto in ordine alla impossibilità di configurare la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., laddove si miri a contestare nella sostanza l'apprezzamento del giudice di merito in ordine alle varie risultanze istruttorie, deve altresì escludersi che nella fattispecie ricorra la violazione dell'art. 1667 c.c. in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi.

Il Tribunale, con apprezzamento in fatto, insuscettibile di censura in sede di legittimità, ha ritenuto che i vizi riscontrati all'impianto realizzato dal ricorrente fossero da considerarsi occulti, sicchè non poteva aversi riguardo, al fine della verifica del rispetto del termine per la denuncia, alla data di effettuazione del collaudo (settembre 2003), atteso che i vizi erano emersi, ed erano quindi divenuti palesi solo al momento del verificarsi dei fenomeni di blocco dell'impianto e di fuoriuscita dell'aria dai rubinetti.

In tal senso va richiamato il costante orientamento di questa Corte per il quale la disposizione dell'art. 1667 secondo comma cod. civ., in base alla quale il committente deve, a pena di decadenza, denunciare all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera entro sessanta giorni dalla scoperta, si riferisce soltanto alle difformità ed ai vizi occulti, non anche a quelli palesi e riconoscibili, che possono essere fatti valere in sede di verifica e collaudo dell'opera stessa, laddove il giudizio sulla riconoscibilità o meno delle difformità e dei vizi costituisce un apprezzamento di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità, ove fondato su congrua e corretta motivazione. (così ex multis Cass. n. 3752/1975).

Quanto poi alla individuazione del momento della scoperta del vizio occulto vale richiamare il principio per il quale (cfr. Cass. n. 26233/2013), ancorchè la conoscenza del vizio possa reputarsi acquisita anche senza la necessità di una verifica tecnica, tuttavia l'accertamento sul punto compiuto dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, che alla data del collaudo il vizio non si era ancora manifestato, e che la consapevolezza della sua esistenza poteva reputarsi avvenuta solo al momento del verificarsi dei suddetti fenomeni di blocco dell'impianto e di fuoriuscita di aria, momento rispetto al quale la denuncia effettuata era da ritenersi tempestiva.

Deve peraltro escludersi che la decisione gravata abbia deciso la controversia in violazione delle regole in tema di efficacia delle prove legali, essendo evidente che a fronte della dichiarazione dell'amministratore del condominio circa il fatto che vi furono le prime contestazioni non più tardi di quindici giorni dopo l'installazione dell'autoclave, non è dato affermare che le contestazioni di cui genericamente riferisce l'interrogato fossero proprio corrispondenti a quei fenomeni che, ad avviso del non sindacabile giudizio del Tribunale, permettevano di ravvisare la consapevolezza dell'esistenza dei vizi occulti al momento della consegna dell'opus.

4. Quanto sinora esposto in ordine al corretto spazio entro il quale può essere denunciata in sede di legittimità la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. consente di ribadire l'infondatezza anche del quarto motivo di ricorso che mira nella sostanza a proporre una diversa valutazione dei fatti di causa, ed in particolare la riconduzione dei lavori di cui alla fattura n. 15/2003 a varianti progettuali di cui all'art. 1660 c.c.

Ed, invero, anche a voler soprassedere circa il difetto di specificità del ricorso nella parte in cui omette di riprodurre in maniera puntuale il testo del contratto, ed in particolare le clausole contrattuali relative alla determinazione del corrispettivo, che ad avviso del Tribunale, deponevano per una configurazione dell'appalto a corpo e non a misura, nonché il rapporto di intervento della società costruttrice delle pompe, essendosi altresì riportati solo stralci della CTU, sulla base della quale la sentenza impugnata ha invece escluso che fosse possibile parlare di varianti progettuali, la pronuncia in esame ha argomentatamente rilevato che gli interventi fatturati come lavori extra contratto altro non erano che modifiche esecutive funzionali al completamento ed al funzionamento dell'impianto, che apparivano sin dall'inizio essenziali ai fini del corretto funzionamento dell'opus oggetto del contratto, e che come tali risultavano quindi rientrare nell'ambito dell'attività che avrebbe dovuto eseguire l'appaltatore per assicurare la corretta esecuzione degli obblighi assunti.

Non è casuale, a riprova del fatto che il motivo si risolva in una censura di merito, e che comunque prospetti vizi motivazionali non suscettibili di essere denunciati, che lo sviluppo del motivo, da pag. 33 in poi, si sostanzia in una denuncia di pretesa incongruità ed inadeguatezza della motivazione.